

_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%

NON ALIMENTARE - PRODOTTI NON A CARATTERE STAGIONALE (esclusi i prodotti per l'igiene della persona e della casa per i quali non vi è necessità di preventiva comunicazione al comune)

PRODOTTI VENDUTI IN PROMOZIONE

_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%
_____	percentuale di sconto _____	%

Data _____

FIRMA _____

ATTENZIONE:

Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza, occorre allegare, all'istanza medesima, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

I DATI IN NOSTRO POSSESSO VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DELLA L. 675/96.

N.B. Le INFORMAZIONI GENERALI allegate al presente modulo, ne costituiscono parte integrante e pertanto vanno consultate unitamente al modulo stesso.

INFORMAZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. n.114/98, lo sconto o il ribasso effettuato, deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto.

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Regionale 26 Luglio 1999, n. 4, in tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili; le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato; durante il

periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stazione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie; le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonché l'indicazione della durata della vendita.

Ai sensi dell'Art. 15 comma 3 del Regolamento Regionale 26 Luglio 1999, n. 3, a decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.